REGOLAMENTO (CEE) N. 3229/85 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1985

relativo al trasporto ed allo smercio da parte dell'organismo d'intervento del Regno Unito di frumento tenero da utilizzare nell'alimentazione degli animali nell'Irlanda del Nord

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure d'intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2139/85 (4), in particolare l'articolo 5 paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2918/85 del Consiglio, del 17 ottobre 1985, relativo alla vendita, in Irlanda e nell'Irlanda del Nord, di cereali detenuti dagli organismi d'intervento britannico ed irlandese, ai fini del loro smercio nell'alimentazione animale (5), in particolare l'articolo 5,

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2918/85 per far fronte ai problemi di natura particolare che incontrano gli allevatori nell'Irlanda e nell'Irlanda del Nord a seguito delle condizioni meteorologiche sfavorevoli che hanno caratterizzato l'estate del 1985; che, a norma dell'articolo 4 del suddetto regolamento, si procede alla vendita, a condizioni speciali, nell'Irlanda del Nord di un certo quantitativo di frumento tenero proveniente dalla Gran Bretagna; che, a norma dell'articolo 5 del suddetto regolamento, le modalità d'applicazione del regolamento in questione sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il Regno Unito detiene nelle scorte d'intervento considerevoli quantitativi di frumento tenero in certi porti della Gran Bretagna, di cui ritiene necessario il trasporto nell'Irlanda del Nord; che la necessità di tale misura, scaturente dai problemi cui debbono far fronte gli allevatori nell'Irlanda del Nord, è da considerarsi giustificata e che è quindi opportuno approvarla; che il ricorso ad una procedura di gara appare essere il metodo più appropriato per garantire che il trasporto abbia luogo nel modo meno costoso;

considerando che le condizioni speciali di vendita applicabili al frumento trasportato a norma del regolamento (CEE) n. 2918/85 prevedono, tra l'altro, l'acquisto di un quantitativo aggiuntivo di frumento proveniente dalla Gran Bretagna; che le suddette condizioni speciali sono destinate ad essere applicabili agli allevatori colpiti e ad alleviare la loro attuale situazione; che, per garantire che tale finalità sia rispettata, occorre adottare determinate misure, tra cui la costituzione di una cauzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3206/85 (7), si applica al controllo dell'utilizzazione del frumento che deve essere venduto dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Trasporto

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento del Regno Unito è autorizzato a trasportare 40 000 tonnellate di frumento tenero da esso detenute in Gran Bretagna verso le regioni portuali dell'Irlanda del Nord.

2. L'organismo d'intervento del Regno Unito sceglie i magazzini situati in Gran Bretagna dai quali il frumento verrà spedito ed i magazzini destinatari dell'Irlanda del Nord in modo da ridurre le spese di trasporto al minimo. L'elenco dei magazzini prescelti è comunicato alla Commissione senza indugio.

3. L'organismo d'intervento del Regno Unito determina il costo del trasporto del frumento in questione mediante gara. I costi coprono:

a) il trasporto (escluso il carico) dal magazzino fornitore al magazzino destinatario (escluso lo scarico);

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 13.
(5) GU n. L 280 del 22. 10. 1985, pag. 1.
(6) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(7) GU n. L 303 del 16. 11. 1985, pag. 8.

b) l'assicurazione del valore delle merci stabilito in base al prezzo d'acquisto del frumento fissato in conformità degli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 2124/85 della Commissione (1) ed applicabile nel mese in cui si effettua il trasporto del frumento.

4. Il bando di gara può concernere una o più partite.

5. L'organismo d'intervento del Regno Unito stabilisce le modalità del bando di gara in conformità con le disposizioni del presente titolo.

6. È dichiarato aggiudicatario il migliore offerente. Tuttavia, se le offerte presentate non corrispondono ai prezzi ed ai costi normali, non si procede all'aggiudicazione.

7. L'organismo d'intervento del Regno Unito informa la Commissione dell'andamento del bando di gara e ne comunica immediatamente i risultati alla Commissione.

TITOLO II

Vendita a prezzo fisso

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento del Regno Unito mette in vendita, alle condizioni previste dal paragrafo 2, il frumento che è stato trasportato in Irlanda del Nord in conformità con il disposto dell'articolo 1.

La vendita è effettuata a prezzo fisso alle condizioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2918/85.

Il frumento così venduto è denominato qui di seguito frumento venduto a prezzo ridotto.

2. La vendita del frumento a prezzo ridotto è subordinata alle seguenti condizioni :

a) l'acquirente deve incorporare il frumento in alimenti composti per gli animali nell'Irlanda del Nord e provvedere allo smercio di tali alimenti composti per gli animali anteriormente al 21 maggio 1986 ; tutte le vendite di detto frumento che hanno luogo a partire dal 21 maggio 1986 sono effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (2) ;

b) l'acquirente di un quantitativo di frumento a prezzo ridotto deve impegnarsi ad acquistare contemporaneamente un quantitativo aggiuntivo di frumento tenero secondo le condizioni previste dall'articolo 3.

3. L'acquirente costituisce una cauzione per garantire l'osservanza degli obblighi che gli incombono ai sensi del presente articolo.

Articolo 3

1. Il quantitativo aggiuntivo di frumento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) deve trovarsi in un rapporto di 1,5 : 1 con il frumento a prezzo ridotto.

2. La vendita di un quantitativo aggiuntivo di frumento è effettuata ad un prezzo fisso uguale al prezzo di vendita del frumento tenero, adeguato sulla base delle maggiorazioni e detrazioni specificate nel regolamento (CEE) n. 1507/77 della Commissione (3), applicabile al momento del ritiro del quantitativo aggiuntivo dal magazzino d'intervento.

3. Il suddetto quantitativo aggiuntivo è trasportato nell'Irlanda del Nord a spese dell'acquirente.

4. L'acquirente del quantitativo aggiuntivo di frumento trasportato deve incorporare il frumento in alimenti composti per gli animali e provvedere allo smercio di tali alimenti composti per gli animali prima del 21 maggio 1986 ; tutte le vendite di detto frumento effettuate dopo il 21 maggio 1986 sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 4

1. L'organismo d'intervento del Regno Unito mette in vendita a prezzo fisso in conformità dell'articolo 3 i quantitativi di frumento necessari affinché gli acquirenti del frumento a prezzo ridotto possano onorare i loro obblighi.

2. Soltanto gli acquirenti del frumento a prezzo ridotto possono acquistare frumento messo in vendita in conformità del paragrafo 1.

TITOLO III

Disposizioni di carattere generale

Articolo 5

1. Per ogni tonnellata di frumento a prezzo ridotto acquistata, la cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3 ammonta al 25 % del prezzo d'acquisto del frumento tenero applicabile al momento del ritiro del frumento a prezzo ridotto dal magazzino d'intervento più 25 ECU.

2. La cauzione è svincolata soltanto se è fornita la prova che :

a) la trasformazione e l'incorporazione del frumento a prezzo ridotto in alimenti composti per animali è avvenuta anteriormente al 21 maggio 1986, e

b) il trasferimento e l'incorporazione nell'Irlanda del Nord del quantitativo aggiuntivo in alimenti composti per animali sono avvenuti anteriormente al 21 maggio 1986.

3. L'acquirente che sia allevatore e utilizzatore finale del frumento deve fornire soltanto la prova che il frumento acquistato è stato incorporato in alimenti composti per animali anteriormente al 21 maggio 1986. In tutti gli altri casi deve essere fornita la prova che il frumento acquistato è stato incorporato in alimenti composti per animali e che detti alimenti composti per animali sono stati venduti ad un utilizzatore finale anteriormente al 21 maggio 1986.

(1) GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 31.
(2) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(3) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento del Regno Unito adotta le misure necessarie per garantire la corretta applicazione del presente regolamento per quanto concerne la vendita a prezzo fisso e comunica senza indugio alla Commissione le sue proposte.

2. Le misure adottate dall'organismo d'intervento del Regno Unito in conformità del paragrafo 1 lasciano impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 che si applicano alla vendita prevista dal presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente